

Proposta N° <u>504</u> / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data <u>23.12.2014</u>		il _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____

**Comune di Alcamo**  
 PROVINCIA DI TRAPANI  
**Copia deliberazione della Giunta Municipale**

N° <u>427</u> del Reg. Data <u>23/12/2014</u>	OGGETTO:	<i>Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale a.r.l Onlus "Letizia" di Marsala per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015</i>
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____	NOTE	
ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	Immediata esecuzione <del>SI</del> NO	

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 13.15 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano		X			
2) Ass.. Anz.	Coppola Vincenzo	X		X		
3) Assessore	Culmone Renato		X			
4) Ass. V/Sindaco	Cusumano Salvatore	X		X		
5) Assessore	Manno Antonino	X		X		
6) Assessore	Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7) Assessore	Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco Dr. Sebastiano Bonventre SALVATORE CUSUMANO  
 Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale a.r.l.Onlus "Letizia" di Marsala per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che con D.P.R.S. n. 600 del 13/08/2014 sono stati approvati gli standards strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 396 del 14/10/2014 di approvazione convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale arl Onlus "Letizia" di Marsala per il periodo dal 24/09/2014 al 31/12/2014;

Ritenuto necessario, dunque, approvare la Convenzione con la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale arl "Letizia" Onlus di Marsala per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) per la durata di mesi 12(DODICI), ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

Vista la Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Atteso che con Delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016;

Viste le disposizioni ordinamentali disposte dall'Assessorato Regionale EE.LL. con la circolare n.15 del 31/10/2002;

Tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria in quanto i trasferimenti della L.R. 6/97 prevedono, per come chiarito dalla L.R. 8/2000, che sono destinati in via prioritaria per il personale e per i servizi socio-assistenziali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con la Coop.Sociale arl "Letizia" di Marsala per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo per il periodo 01/01/2015-31/12/2015;
- 2) di autorizzare, il Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino alla stipula della presente convenzione;
- 3) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 4) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4° del D.Lgs: 267/2000;

**Il Proponente**  
Il Responsabile del Procedimento  
D.ssa Vita Alba Milazzo

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale a.r.l.Onlus "Letizia" di Marsala per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che con D.P.R.S. n. 600 del 13/08/2014 sono stati approvati gli standards strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 396 del 14/10/2014 di approvazione convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita dalla Coop. Sociale arl Onlus "Letizia" di Marsala per il periodo dal 24/09/2014 al 31/12/2014;

Ritenuto necessario, dunque, approvare la Convenzione con la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale arl "Letizia" Onlus di Marsala per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) per la durata di mesi 12(DODICI), ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

Vista la Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Atteso che con Delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016;

Viste le disposizioni ordinamentali disposte dall'Assessorato Regionale BE.LL. con la circolare n.15 del 31/10/2002;

Tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria in quanto i trasferimenti della L.R. 6/97 prevedono, per come chiarito dalla L.R. 8/2000, che sono destinati in via prioritaria per il personale e per i servizi socio-assistenziali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

### PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare l'allegato schema di Convenzione con la Coop.Sociale arl "Letizia" di Marsala per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo per il periodo 01/01/2015-31/12/2015;
- 2) di autorizzare, il Dirigente del 3° Settore Servizi al Cittadino alla stipula della presente convenzione;
- 3) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 4) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

**Il Proponente**  
Il Responsabile del Procedimento  
D.ssa Vita Alba Milazzo

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio “Happy House” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale a.r.l.Onlus “Letizia” di Marsala per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015;*

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;  
Visti i pareri resi ai sensi di legge;  
Visto l'O.BE.LL. vigente in Sicilia;  
Ad unanimità di voti espressi palesemente

## D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio “Happy House” di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale a.r.l.Onlus “Letizia” di Marsala per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015;*

### Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;  
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;  
Con voti unanimi espressi palesemente;

## DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA) IN CONVITTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "HAPPY HOUSE" DI ALCAMO GESTITA DALLA COOP. SOC. ARL ONLUS "LETIZIA" DI MARSALA PER LA DURATA DI MESI 12 (DODICI) OSSIA DALL'01/01/2015 AL 31/12/2015.**

**Parere ex art. 1, comma 1 lett. i), della L.R. n. 48/1991 e s.m.i.**

---


Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari,

Vista la L.R. dell'11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile limitatamente agli accordi contrattuali con eccezione all'importo finanziario utilizzabile.

Per questo aspetto si precisa che la somma ad oggi utilizzabile nel pluriennale 2014/2016 anno 2015 per tutti i servizi socio – assistenziali imputabili al capitolo 142137 "Retta di ricovero minori, anziani, adulti inabili e di disabili psichici" cod. int. 1.10.04.03 è di € 865.000,00 pertanto la somma da poter impegnare nell'anno 2015 non potrà, ad oggi, superare tale importo già autorizzato dal Consiglio Comunale.

Alcamo, 23/12/2014



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
**Dr. Sebastiano Luppino**

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  
*Approvazione Convenzione per il servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) in convitto presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita dalla Coop.Sociale a.r.l.Onlus "Letizia" di Marsala per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015*

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore



---

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente di Settore

Visto: L'assessore al ramo.



IL SINDACO  
F.to ~~Sebastiano Bonventre~~  
SALVATORE CUSUMANO

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cristofaro Ricupati

COPPOLA MICENZO

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 23/12/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.it](http://www.comune.alcamo.it) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr: Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2014 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati)

# COMUNE DI ALCAMO

## CONVENZIONE

RELATIVA A GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI  
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E MINORI STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI ASILO (MSNARA)

PERIODO 01/01/2015-31/12/2015

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali del 3° Settore  
Servizi al Cittadino – Sviluppo economico

TRA

l'Amministrazione Comunale di Alcamo Codice Fiscale n. 80002630814, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale" per la quale interviene il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del 3° Settore Servizi al Cittadino autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

E

La Cooperativa Sociale Letizia a.r.l con sede in Marsala Corso Gramsci n. 121, d'ora in avanti nel presente atto designata con il termine di "Ente contraente" rappresentata dal \_\_\_\_\_ nella qualità di amministratore unico, autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori, giusto decreto n. 1800 del 10/09/2014 del competente Assessorato regionale degli enti locali ai sensi dell'art.28 della L.R. n. 22/86 (autorizzazione limitata al 30/06/2015) presso la Comunità Alloggio "Happy House" ubicata in Alcamo in Via A. Carrera n. 33, con capacità ricettiva di 9 minori convittori, nonché attività didattica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità Alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n° --- minori su n° 9 posti complessivi, dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ovvero fino all'inserimento presso strutture dello SPRAR qualora avvenga entro il 31/12/2015.

Art. 2

La Comunità Alloggio ha una capacità ricettiva di n° 9 posti.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla Comunità. In linea eccezionale e per accertata-obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella Comunità, previo nulla osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della Comunità e dell'ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del minore.

L'Ente contraente con stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), nel rispetto di tutte le normative in materia.

Art. 3

Le Comunità Alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.



#### Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n° 1 coordinatore;
- n° 1 assistente sociale;
- n° 4 educatore professionale;
- n° 1 mediatore interculturale e linguistico;
- n° 1 infermiere professionale;
- n° 1 inserviente;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n° 1 psicologo o neuropsichiatra, e n° 1 operatore legale e/o avvocato.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 16; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato fra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### Art. 6

L'Ente è tenuto a predisporre una scheda personale e una relazione tecnica a carattere sociale sia nella fase di ingresso sia al momento delle dimissioni.

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

Considerata la temporaneità dell'accoglienza, si cureranno in particolare:

- l'organizzazione di corsi di alfabetizzazione;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;

- 
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.);
  - l'assistenza socio-sanitaria;
  - la mediazione culturale;
  - l'orientamento e assistenza legale;
  - servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, quali presentazione del modulo C3, l'accompagnamento alla commissione di Trapani per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale dei Minori ecc.;

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposto un contributo in denaro (pocket money) destinato alle piccole spese di carattere personali, come stabilito da direttive nazionali.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'Asp. competente per territorio, nel rispetto della cultura e della religione del Paese straniero di provenienza del minore. Il vitto include la colazione e i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione dei beneficiari si dovrebbe tendere a soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con i compagni, sul profilo a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di € 45,00 iva inclusa, procapite per i giorni di effettiva presenza, (giusta nota prot. n. 2351 del 05/12/2014 della Prefettura di Trapani relativa alla circolare Ministeriale n. 14241 del 26/11/2014) a partire dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015. Fatto salva ogni ulteriore modifica in merito.

#### Art. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### Art. 15

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2015 al 31/12/2015 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio per gli ospiti di effettiva presenza senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare mensilmente sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

#### Art. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- il decreto di autorizzazione al funzionamento per la stipula di convenzioni con i Comuni per l'attuazione dell'assistenza in favore di minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

#### Art. 17

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 19

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 20

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22

*Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

1. Il sig. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'amministratore unico  
della Cooperativa Sociale Letizia arl

**L'ENTE LOCALE**

